

Serie Ordinaria n. 53 - Sabato 02 gennaio 2021

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 631 del 22 dicembre 2020

Ordinanza commissariale 22 dicembre 2016, n. 281 «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento» - Presa d'atto della rinuncia al contributo ed alla realizzazione dei progetti GEFO ID87470161 e ID87482756

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012).

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che - tra l'altro -:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per l'emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5° e 5-bis);
- ha stabilito all'art. 1 comma 1 le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);
- ha identificato in allegato 1 i 14 Comuni lombardi nei quali le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripresa, devono acquisire il certificato di agibilità sismica di cui all'art. 3 comma 7, risolvendo le carenze strutturali così come meglio specificate al successivo comma 8.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2021, con

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

Visti i Regolamenti UE che disciplinano la concessione di contributi «De Minimis» n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, valido per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo entrato in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il settore agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 15.000,00, con la conseguente applicazione del nuovo limite a tutti gli interventi presentati ai sensi dell'Ordinanza n. 281/2016.

Viste le proprie ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 14 del «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e ss.mm.ii.;
- 22 dicembre 2016, n. 281 «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento» e ss.mm.ii.;
- 26 gennaio 2019, n. 457 con la quale, fra l'altro, si è disposto di utilizzare le risorse residue di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2012 e s.m.i. di € 1.000.000,00 per finanziare, in luogo delle risorse di cui all'art. 1 comma 443 della legge 208/2015, gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281 in deroga a quanto previsto in ordinanza.

Atteso che l'ordinanza commissariale n. 281, con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze di contributo per interventi di miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, è finanziata secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 457 con una somma pari a € 1.000.000,00 depositata sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia d.l. 74/2012», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, sezione di Milano, capitolo 999.

Considerato altresì che, l'ordinanza n. 281 e s.m.i stabilisce, all'articolo 5, comma 1, che la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii. è assunta dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) come definito dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. per il settore «Agricoltura e Agroindustria» sia per le attività di valutazione delle istanze presentate quanto per la successiva valutazione delle rendicontazioni della spesa ai fini della liquidazione dei contributi.

Richiamati i decreti:

- del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Preso atto del decreto n. 1012 del 29 gennaio 2019, di modifica parziale del decreto n. 19691 del 24 dicembre 2018, con il quale vengono rassegnati gli esiti istruttori delle istanze presentate a valere sull'ordinanza n. 281/2016.

Viste le proprie precedenti ordinanze 16 aprile 2019, n. 457 e 4 ottobre 2019, n. 515, con le quali sono stati concessi i contributi per la realizzazione di n. 31 progetti di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e - fra gli

altri - anche i progetti GeFO ID87470161 e ID87482756, presentati entrambi dalla impresa Latteria Agricola Mogliese Soc. Agr. Coop. a r.l., C.F. / P.IVA 00141780205, rispettivamente sostenuti con un contributo pubblico di € 15.666,67 e € 112.918,40, per complessivi € 128.585,07.

Preso Atto del fatto che la Latteria Agricola Mogliese Soc. Agr. Coop. a.r.l., C.F. / P.IVA 00141780205, con propria nota del 16 dicembre 2020, assunta agli atti della Gestione Commissariale con protocollo n.C1.2020.0004159 del 17 dicembre 2020, ha notificato che la stessa non intende più avvalersi del contributo per la realizzazione dei progetti proposti e che conseguentemente entrambi i procedimenti in corso possono ritenersi conclusi.

Ritenuto conseguentemente di:

- dover prendere atto della rinuncia al contributo della Latteria Agricola Mogliese Soc. Agr. Coop. a r.l., C.F. / P.IVA 00141780205, relativo alla realizzazione dei progetti GeFO ID87470161 e ID87482756;
- dover revocare l'assegnazione di complessivi € 128.585,07, fatta in favore della citata Latteria Agricola Mogliese Soc. Agr. Coop. a r.l. per la realizzazione dei due progetti di cui trattasi;
- accertare una corrispondente economia di € 128.585,07 sul bando.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni in premessa addotte:

1. di prendere atto della rinuncia al contributo notificato in data 16 dicembre 2020 dalla Latteria Agricola Mogliese Soc. Agr. Coop. a.r.l., C.F. / P.IVA 00141780205, relativamente ai progetti GeFO ID87470161 e ID87482756, rispettivamente finanziati con due contributi di € 15.666,67 e € 112.918,40;

2. di revocare conseguentemente le due assegnazioni di contributi effettuate in favore di Latteria Agricola Mogliese Soc. Agr. Coop. a.r.l., C.F. / P.IVA 00141780205, con l'ordinanza n. 482 del 16 aprile 2019 «*Preso d'atto approvazione interventi e concessione dei contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016*», per complessivi € 128.585,07;

3. di accertare un'economia di € 128.585,07 a valere sul Bando di cui all'ordinanza n. 281, cd. «INAIL 4»;

4. di notificare il presente atto al soggetto rinunciatario e pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana